

TAR Emilia Romagna Sentenza del 30 aprile - 3 giugno  
2008 n. 2148

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER L'EMILIA-ROMAGNA  
BOLOGNA  
SEZIONE II

nelle persone dei Signori:  
GIANCARLO MOZZARELLI Presidente  
UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore  
BERNARDO MASSARI Cons.  
ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 30 Aprile 2008

Visto il ricorso 500/2004 proposto da:

JAMALEDDYN EL MOKHTAR  
rappresentato e difeso da:  
GIOVANARDI AVV. STEFANO  
CARON AVV. MARIA LUISA  
con domicilio eletto in BOLOGNA  
STRADA MAGGIORE 53  
presso  
SEGRETERIA TAR

contro

QUESTORE DI MODENA  
rappresentato e difeso da:  
AVVOCATURA DELLO STATO  
con domicilio eletto in BOLOGNA  
VIA RENI 4  
presso la sua sede

MINISTERO DELL'INTERNO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,  
del decreto CAT A/12/2004/IMM emesso in data 29.3.2004 e  
notificato il 30.3.2004, con il quale il Questore di  
Modena revocava il permesso di soggiorno in corso di  
validità avente scadenza il 20.11.2005;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
Designato il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO ;  
Uditi gli avvocati presenti come dal verbale di udienza;  
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto  
segue.

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente è stato condannato a due anni di  
reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza  
stupefacente.

Con sentenza del T.A.R. n. 281/04 tale condanna non è  
stata ritenuta sufficiente per revoca del permesso di  
soggiorno in quanto riferita a fatti posti in essere

anteriormente alla entrata in vigore della legge 30.7.2002, n. 189.

2. Successivamente veniva sorpreso alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica dalla polizia stradale che la indagava ai sensi dell'articolo 186 del Codice della Strada con conseguente sospensione della patente di guida per mesi uno, come da decreto del Prefetto di Modena del 17.2.2004.

3. Nonostante la sospensione della patente veniva sorpreso alla guida del veicolo ed il Prefetto di Modena seguito di detta ulteriore violazione disponeva la revoca della patente di guida con provvedimento del 12.3.2004.

4. Successivamente il Questore di Modena revocava il permesso di soggiorno ritenendo che fossero venuti a mancare i presupposti di cui al T.U. 286/98 per la permanenza sul territorio nazionale.

5. Avverso quest'ultimo provvedimento presentava ricorso al T.A.R. l'interessato deducendone l'illegittimità.

6. L'articolo 5 del T.U. 286/98, applicato con il provvedimento impugnato, dispone che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quanto mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno.

6.1 L'articolo 4 del citato T.U. 286/98 dispone che non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Nel caso concreto il provvedimento impugnato giustifica la revoca del permesso di soggiorno, applicando le citate disposizioni, evidenziando che il ricorrente ha posto in essere una condotta di vita reiterata connotata da un'auspicata pericolosità sociale in costante violazione delle leggi dello stato e, quindi pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ciò in quanto dopo la condanna per spaccio di stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza ha intimato a guidare il proprio autoveicolo nonostante la sospensione della patente di guida.

8. Tale valutazione di merito della Questura, posta alla base della decisione di revocare il permesso di soggiorno, non appare illogica né viziata sotto il profilo della violazione di legge ed eccesso di potere e, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

9. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna sezione II RESPINGE il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell'Amministrazione intimata che si liquidano in complessivi Euro 1.500 (millecinquecento)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Camera di Consiglio, il 30 aprile 2008.

Presidente

Cons. Rel. est.

Depositato in Segreteria in data 03.06.08

Bologna li 03.06.08